

La Commissione di Disciplina del Settore Arbitri, letta la segnalazione inviata nei confronti dell'iscritto all'Albo Arbitri XXX000 e trasmessa a codesta Commissione, ha pronunziato la seguente

DECISIONE

FATTO

All'arbitro **XXX000** è stato contestato il fatto che durante competizioni di simultaneo lo stesso, "abbia giocato inserendo nel sw di gestione della gara il codice di altro tesserato in realtà non giocante.... inoltre.... che abbia giocato, dopo essersi abitualmente prenotato per cena e preannunciato che avrebbe giocato, a volte con la signora YYY001 (ma anche con altri)...ed infine...Viene ventilato il dubbio che l'ASD fosse a piena conoscenza di questa pratica".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione, in ottemperanza al novellato art. 9 comma primo del Regolamento Settore Arbitrale, ha avvisato l'Arbitro dell'apertura del procedimento e lo ha invitato a difendersi con una memoria scritta da far pervenire alla Commissione. L'arbitro ha inviato la propria memoria difensiva.

Non ritenendo accettabili le giustificazioni presentate la Commissione di Disciplina Arbitrale ha disposto la fissazione d'udienza facultando ancora la possibilità d'inviare memorie conclusionali, di cui l'arbitro si è avvalso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze probatorie risulta acclarato che l'Arbitro **XXX00** sia solito partecipare ai tornei dell'Associazione Br F0000 in qualità di giocatore iscrivendosi allo stesso sotto il nome di un giocatore non presente in sala svolgendo al tempo stesso le funzioni di arbitro, come risulta da sw di gestione tornei e dalle memorie pervenute dall'Arbitro **XXX000** "Riconosco di aver giocato durante detti tornei in quanto, non avendo visto le mani, si riteneva che non fosse cosa molto grave" e dalla Presidente dell'ASD Br F0000 "L'arbitro **XXX000** pur giocando nei simultanei come da voi rilevato.... Omissis..."

Si deve evidenziare però, quale attenuante di questo comportamento tenuto abitualmente che l'Arbitro **XXX000** "non ha in nessuna occasione scaricato le mani da internet".....omissis... per lo scarico delle smazzate per i simultanei le faccio presente che le mani vengono scaricate di volta in volta e predisposte da personale esterno alla ASD che non partecipa nella maniera più assoluta al torneo, il tutto dietro pagamento di un corrispettivo. Le faccio anche presente che a costoro vengono fornite (le ripeto: da circa 15 anni) le password per procedere allo scarico" come risulta dalle note giunte a chiarimento dei fatti da parte del Presidente dell'ASD Br F0000 .

Lo stesso l'Arbitro **XXX000** afferma "garantisco di non aver preparato le mani scaricate per i simultanei. Tale operazione é sempre stata fatta, nel corso degli anni, o da soci che non giocavano o da estranei regolarmente compensati".

Accertati i fatti nel loro svolgimento la Commissione ritiene l'Arbitro **XXX000** colpevole della violazione dell'art. 26 del Regolamento Settore Arbitrale ove al comma a) prevede che gli arbitri debbano "osservare lo statuto della F.I.G.B., il presente regolamento ed ogni altra norma e disposizione emanata dalla Federazione o dal Settore Arbitrale" in quanto abitualmente prende parte ai tornei in veste di giocatore sotto falso nome e risultando, nel contempo, arbitro nel software gestionale del torneo.



In primo luogo occorre rammentare che la disciplina dei tornei, integrata con la circolare n. 27 del 2018, prevede che sotto i 7 tavoli possa essere utilizzato l'arbitro on-line - selezionando nel software gestionale l'opzione arbitro on-line e mettendo quale responsabile di sala l'arbitro che, eccezionalmente per i motivi di seguito meglio evidenziati, intervenga nel torneo quale giocatore; mentre i tornei con un maggior numero di tavoli deve essere arbitrati da un arbitro federale di qualsiasi categoria.

A questa normativa, per esigenze di carattere eccezionale e transitorio può essere derogata dalla Federazione, per iscritto, come risulta dalla circolare n. 27 del 2018 a seguito di richiesta scritta e motivata:

"...omissis...Fermo restando che tutte le gare di qualsiasi livello e tipo devono essere dirette da un Arbitro regolarmente iscritto all'Albo Arbitri Federale, si potrà ricorrere all'utilizzo dell'Arbitro on line nei tornei e simultanei che contino un massimo di 7 tavoli ovvero, anche al di sopra, nei soli casi di valida motivazione o causa di forza maggiore e a seguito di autorizzazione scritta rilasciata dal Settore Gare FIGB."

Certamente il fatto che l'ASD br sia una associazione di piccole dimensione e <u>con un unico arbitro</u> iscritto all'Albo , e nell'attesa che vengano attivati corsi per la formazione di altri arbitri federali, integri sicuramente il caso di eccezionalità e temporaneità suesposto, diversamente sarebbe se ci fossero due o più arbitri iscritti all'Albo, nel qual caso verrebbe a mancare il carattere di eccezionalità.

La Commissione invita l'arbitro **XXX000** ad attivarsi per il tramite del Presidente dell'ASD br F0000 al fine di formalizzare detta richiesta e quindi ottenere l'autorizzazione citata, in attesa dei prossimi corsi per la formazione di nuove figure arbitrali, evidenziando che

P.Q.M.

dispone , ai sensi di quanto previsto dell'art. 9 comma 2 del Regolamento Arbitrale, il proscioglimento dell'Arbitro **XXX000** dalle incolpazioni ascrittegli.

Nulla per le spese.

Viene disposta la pubblicazione sul sito federale area Arbitri, autorizzando omissis di tutela.

Milano 29 ottobre 2018

Il Presidente della Commissione di Disciplina Alessandro Piana Il Relatore Estensore Avv. Barbara Montanari